



FEDERAZIONE
ITALIANA
PALLACANESTRO

REGOLAMENTO ESECUTIVO SETTORE PROFESSIONISTICO

APPROVATO DALLA GIUNTA DEL CONI DEL 15 SETTEMBRE 2026 CON DELIBERA N.242/26



REGOLAMENTO ESECUTIVO SETTORE PROFESSIONISTICO

Approvato dalla Giunta del CONI del 15 settembre 2026 con delibera n.242

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 Appartenenza al Settore Professionistico (del. n.214 C.F. 23/11/2013 – del. n.441 C.F. 08/05/2015 – del. n.351 C.F. 13/06/2016 - del. n.67 P.F. 26/06/2018 -del. n.52 C.F. 16/07/2026)

1. Appartengono al Settore Professionistico le Società costituite ed Affiliate secondo quanto previsto agli articoli 13 e seguenti del D.Lgs n.36/2021, alle quali il Consiglio Federale abbia rilasciato la Licenza Nazionale Professionisti.
2. Le Affiliate, in ogni stagione sportiva, non potranno iscrivere in lista elettronica per le gare di competizioni ufficiali organizzate dalla FIP e dalle Leghe riconosciute, più di 20 atleti, esclusi i giovani di serie e gli atleti under 19 con contratto professionistico.
3. Ove fosse raggiunto il tetto massimo di 20 atleti iscritti in lista elettronica, anche in caso di infortuni, le Affiliate non potranno più iscrivere alcun nuovo atleta.
4. I tesseramenti degli atleti senior e giovanili impiegati nella prima squadra delle Affiliate del settore professionistico devono essere di categoria nazionale.
5. Le Affiliate provvedono alla iscrizione al Campionato con le modalità ed entro i termini annualmente stabiliti dal Consiglio federale.
6. Il versamento dei contributi federali - compresi quelli di tesseramento atleti, allenatori e dirigenti - avviene con le modalità ed entro i termini annualmente stabiliti dal Consiglio federale.
7. I controlli sulla gestione economico finanziaria delle Affiliate professionistiche sono effettuati dalla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle Società sportive professionistiche.

Art.1 Bis Contratti tra Affiliata e tesserati

1. Il contratto di prestazione sportiva professionistica tra tesserato e Affiliata deve essere conforme al contratto tipo previsto dagli accordi collettivi tra le Associazioni di categoria e redatto sui modelli forniti annualmente dalle Associazioni riconosciute competenti e approvati dalla Federazione.
2. Ogni contratto e le eventuali modificazioni delle condizioni, ivi comprese quelle economiche dei contratti redatti secondo il modello di cui al precedente comma [1] devono risultare da specifici accordi scritti depositati presso la Lega o l'Associazione competente e presso la FIP.
3. La stipula di accordi in violazione di quanto previsto ai commi [1] e [2] determina l'infrazione prevista e punita all'articolo 50 del Regolamento di giustizia, fatti salvi i casi in cui i fatti commessi integrino le ipotesi di illecito di cui agli artt. 59 e 61 del Regolamento di Giustizia.

Art. 2 Idoneità alla pratica sportiva (del. n.351 C.F. 13/06/2016 - del. n.52 C.F. 16/07/2026)

1. Per gli atleti professionisti e lo staff tecnico delle Società professionistiche vale, quanto stabilito dal “*Regolamento Sanitario della FIP per gli sportivi professionisti*” allegato in appendice al presente Regolamento.
2. Per le Affiliate professionistiche é obbligatoria la figura del Medico Sociale, avente la specializzazione in Medicina dello sport le cui responsabilità ed attribuzioni sono indicate nel decreto del Ministero della Sanità del 13/3/95.
3. Il Medico Sociale vigila in stretta collaborazione con l’Affiliata sull’osservanza delle leggi dello Stato e della Regione, sulla tutela sanitaria delle attività sportive e sul rispetto delle norme federali in tema sanitario.
4. Il Medico Sociale ha l’obbligo altresì di adoperarsi nella prevenzione, informazione e lotta al doping dei tesserati della propria Affiliata.

Art. 3 Decadenza o inefficacia del tesseramento

1. L'annullamento o l'accertata insussistenza di uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del tesseramento richiesti dal presente Regolamento, determina la posizione irregolare dell’atleta. Non è consentita la partecipazione sub-judice a gare di competizioni ufficiali organizzate dalla FIP e dalle Leghe riconosciute.

Art. 4 Movimenti Atleti professionisti (del. n.32 C.F. 16/07/2016 - del. n.52 C.F. 16/07/2026)

1. Nella stessa stagione sportiva, un atleta professionista può essere iscritto in Lista Elettronica per un massimo di due Affiliate partecipanti ai Campionati professionistici.
2. Un atleta, a seguito di cessione definitiva o temporanea, ritorno da cessione temporanea o nuovo contratto nel corso della medesima stagione sportiva, non può essere iscritto in lista elettronica nuovamente per un’Affiliata che lo aveva già iscritto.
3. Un atleta iscritto in Lista Elettronica per un’Affiliata professionistica che è trasferito presso un’Affiliata dilettantistica o all’Estero può essere iscritto, nel corso della medesima stagione sportiva, in Lista Elettronica per altra Affiliata professionistica entro il termine annualmente stabilito dalle DOA per i trasferimenti all’interno della Serie A.
4. Le iscrizioni in lista elettronica e le operazioni di tesseramento effettuate nel settore dilettantistico non rientrano nei limiti previsti dal presente articolo.
5. Le iscrizioni in lista elettronica e le operazioni di tesseramento effettuate nel settore professionistico non rientrano nei limiti previsti dall’articolo 6 del Regolamento Esecutivo - Tesseramento.
6. Il trasferimento di un atleta da una squadra del settore dilettantistico a una squadra del settore professionistico non azzerà il conto delle iscrizioni in Lista Elettronica e delle operazioni di tesseramento effettuate nel settore di provenienza ai sensi dell’art.6 del R.E. – Tess. nel corso della stagione sportiva.
7. L’atleta dilettante o proveniente da Federazione estera o da istituzioni accademiche estere che, nel corso della stagione sportiva, si tesserà per una Affiliata professionistica, è soggetto a quanto previsto dal presente articolo.



Art. 5 Trasferimento conseguente a cessione definitiva o temporanea del contratto (del. n.52 C.F. 16/07/2026)

1. Le Affiliate professionistiche hanno la possibilità di concedere sia il trasferimento definitivo (cessione del contratto) che temporaneo (cessione temporanea del contratto) a tutti gli atleti regolarmente tesserati, a favore di Affiliate del medesimo Campionato anche se l'atleta sia stato inserito in lista elettronica per gare di competizioni ufficiali organizzate dalla FIP e dalle Leghe riconosciute, nei limiti previsti dall'art. 4 del presente Regolamento. Tale facoltà può essere esercitata, entro i termini stabiliti dalle Disposizioni Organizzative Annuali deliberate dal Consiglio federale.
2. L'atleta che, nel corso della stagione sportiva, si trasferisce da una Affiliata del settore dilettantistico ad una Affiliata del settore professionistico può stipulare il contratto secondo il disposto degli artt. 11 e 12 del presente Regolamento o previo rilascio del nulla osta da parte della Affiliata di provenienza e comunque sempre nei limiti e termini previsti dal presente Regolamento e dalle Disposizioni Organizzative Annuali.

Art. 6 Risoluzione del contratto

1. La risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionistica si perfeziona con le forme e le modalità previste dalle presenti norme e dai vigenti accordi collettivi di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative e federali in materia.

Art. 7 Tesseramento conseguente a retrocessione, rinuncia, non ammissione od esclusione di Affiliata già partecipante al Campionato professionistico

1. Gli atleti professionisti tesserati per Affiliate di settore professionistico che retrocedono a quello dilettantistico in conseguenza dei risultati ottenuti, per esclusione dal Campionato, per rinuncia o non ammissione sono automaticamente svincolati.
2. Gli atleti giovani di serie tesserati a titolo definitivo e iscritti in lista elettronica per un minimo di 18 gare del Campionato professionistico per Affiliate di settore professionistico che retrocedono a quello dilettantistico in conseguenza dei risultati ottenuti, per esclusione dal Campionato, per rinuncia o non ammissione, possono richiedere lo scioglimento del vincolo di tesseramento ai sensi degli articoli 16 e 17 del Regolamento Esecutivo - Tesseramento.

CAPO I GLI ATLETI

Art. 8 Atleti giovani di serie (del. n.214 C.F. 23/11/2013 - del. n.546 C.F. 25/06/2015 - del. n.67 P.F. 26/06/2018 - del. n.135 C.F. 28/09/2018 - del. n.315 C.F. 31/01/2020 - del. n.469/2020 C.F.26/06/2020 - del. n. 39/2023 C.F.14/07/2023-del. n.52 C.F. 16/07/2026)

1. Si definiscono giovani di serie tutti gli atleti di categoria giovanile tesserati per Affiliate appartenenti al settore professionistico che non siano già stati tesserati come professionisti e per i quali è stato sottoscritto un tesseramento nazionale. Gli atleti tesserati regionali non sono considerati giovani di serie.
2. Il tesseramento dei giovani di serie è disciplinato dal Regolamento Esecutivo – Tesseramento.

3. Qualora l'atleta giovane di serie sottoscriva il primo contratto da professionista, perde la qualifica di giovane di serie automaticamente e definitivamente. La qualifica di giovane di serie non viene riacquisita neppure alla naturale scadenza del contratto professionistico o in caso di risoluzione consensuale dello stesso. Una volta persa la qualifica di giovane di serie, l'atleta che intende tesserarsi per un'Affiliata professionistica dovrà sottoscrivere un contratto professionistico.
4. L'atleta giovane di serie può prendere parte a gare di competizioni ufficiali organizzate dalla FIP e dalle Leghe riconosciute e alle gare di Coppe Internazionali, intendendo per tali tutte le competizioni internazionali per Club salvo diversa disposizione federale. Qualora nel corso di una stessa stagione sportiva venga iscritto in lista elettronica per almeno 18 volte e abbia l'età minima per sottoscrivere un contratto professionistico, l'atleta giovane di serie matura il diritto alla corresponsione di un rimborso forfettario mensile, nella misura stabilita dall'accordo collettivo di categoria sottoscritto dalla FIP, dalla Lega competente e dalla GIBA. Il rimborso decorre dal mese in cui l'atleta è iscritto in lista elettronica per la diciannovesima volta fino al termine della stagione sportiva in corso e matura il diritto alla qualifica di professionista con decorrenza dall'inizio della stagione sportiva immediatamente successiva. L'Affiliata ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto professionistico come indicato dal presente regolamento.
5. In caso di retrocessione dell'Affiliata dal Campionato professionistico al Campionato dilettantistico, l'atleta giovane di serie che aveva maturato il diritto alla qualifica di professionista ai sensi del precedente comma, decade da tale diritto.
6. L'atleta giovane di serie che sia stato trasferito a titolo temporaneo ad una Affiliata dilettantistica non può sottoscrivere un contratto da professionista durante il periodo di prestito.
7. L'atleta giovane di serie che sia stato trasferito a titolo temporaneo ad una Affiliata professionistica:
 - a. non può sottoscrivere un contratto da professionista durante il periodo di prestito;
 - b. non matura il diritto alla qualifica di professionista, anche nel caso in cui venga iscritto in lista elettronica per più di 18 gare.

Art. 9 Premio di addestramento e formazione tecnica (del. n.214 C.F. 23/11/2013 – del. n.375 C.F. 28/03/2015 - del. n.67 P.F. 26/06/2018 - del. n.52 C.F. 16/07/2026)

1. Il Premio di addestramento e formazione previsto dall'art. 31 del D.lgs n. 36/2021 e s.m.i. è disciplinato dall'art. 90 e seguenti del Regolamento Esecutivo tesseramento.

Art. 10 Tesseramento degli atleti professionisti italiani (del. n.143 C.F. 26/09/2014 - del. n.219 C.F. 28/11/2014 - del. n.85 C.F. 30/09/2016 - del. n.416 C.F. 10/05/2019 - del. n.52 C.F. 16/07/2026)

1. Il rapporto di prestazione sportiva professionistica si costituisce mediante la stipula di un contratto fra l'atleta e l'Affiliata, con le forme e le modalità previste dalle presenti norme e dai vigenti accordi collettivi di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative e federali in materia.
2. Non possono essere tesserati gli atleti che risultino iscritti per la stagione sportiva in corso nella lista di Coppa di un'altra Affiliata, italiana o estera, che partecipi ai Campionati FIBA. Questa restrizione si applica fino a quando l'Affiliata che intende

cedere l'atleta non è eliminata dalla competizione europea cui partecipa nella stagione in corso.

3. Nel caso di atleta proveniente da Società appartenente ad una Federazione straniera, e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato come disciplinato al successivo articolo 17 bis e/o la documentazione disciplinata al successivo articolo 17 ter. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui l'Affiliata interessata intende utilizzare l'atleta e comunque non oltre le ore 12:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della prima gara dei play off del relativo Campionato.
4. Il nulla-osta di trasferimento di cui al comma precedente deve essere rilasciato dalla Società affiliata alla Federazione estera di appartenenza per il tramite della rispettiva Federazione e nel rispetto delle norme in materia fissate dalla FIBA.
5. Ai fini del tesseramento, i documenti in corso di validità da inviare alla FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, per il tramite della Lega, nel caso di nuovo o cessione definitiva o temporanea del contratto sono i seguenti:
 - a) il contratto sottoscritto dall'atleta, dall'Affiliata ed eventualmente dal Procuratore sportivo;
 - b) in caso di cessione definitiva o temporanea, modulo di cessione del contratto e copia dell'eventuale contratto debitamente firmato;
 - c) copia del passaporto o della carta d'identità dell'atleta in caso di atleta mai tesserato in Italia;
 - d) nel caso di inoltro via mail o via fax alla Lega riconosciuta, copia della raccomandata attestante l'avvenuta spedizione dei documenti in originale presso la Lega riconosciuta.
6. Le richieste di tesseramento complete di tutti i documenti indicati nel presente articolo devono obbligatoriamente essere depositate presso gli uffici della Lega riconosciuta in originale, via e-mail o via fax allegando il talloncino R.R. o della spedizione, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente la data della gara in cui l'Affiliata interessata intende utilizzare l'atleta e comunque non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della prima gara di play-off.
7. La Lega, accertata e attestata la regolarità e la tempestività di inoltro della documentazione, e la completezza della stessa, deve trasmetterla interamente all'Ufficio Tesseramento Nazionale, via e-mail, entro e non oltre le ore 12:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara in cui l'Affiliata interessata intende utilizzare l'atleta e comunque non oltre le ore 12:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della prima gara dei play off del relativo Campionato.
8. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario del Campionato, è consentito il tesseramento entro le ore 11:00 del giorno antecedente la gara, purché la documentazione venga inoltrata completa.
9. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.

10. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, accertata la regolarità degli atti, che si intendono perfezionati se comprensivi anche dell'arrivo entro i termini previsti dell'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, procederà al tesseramento dell'atleta.
11. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, in caso di irregolarità, comunicherà le proprie determinazioni all'Affiliata e alla Lega riconosciuta tramite e-mail federale.
12. La mancata approvazione, debitamente motivata, può essere impugnata dall'Affiliata o dall'atleta con ricorso al Tribunale federale.

Art. 11 Modalità di tesseramento per atleti provenienti o provenuti da Paese appartenente alla Unione Europea (del. n.143 C.F. 26/09/2014 - del. n.219 C.F. 28/11/2014 - del n.133 C.F. 02/10/2015 – del. n.32 C.F. 16/07/2016 – del. n.85 C.F. 30/09/2016 - del. n.416 C.F. 10/05/2019- del. n.52 C.F. 16/07/2026)

1. Le Affiliate professionistiche possono tesserare in qualità di professionisti e senza limite di numero, atleti aventi la cittadinanza di uno dei Paesi appartenenti alla Unione Europea. Il rapporto di prestazione sportiva professionistica si costituisce mediante la stipula di un contratto fra l'atleta e l'Affiliata, con le forme e le modalità previste dalle presenti norme e dai vigenti accordi collettivi di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative e federali in materia.
2. Nel caso di atleta proveniente da Società appartenente ad una Federazione straniera, e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato, come disciplinato al successivo articolo 17 bis e/o la documentazione disciplinata al successivo articolo 17 ter. La necessaria documentazione al trasferimento rilasciata dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui l'Affiliata interessata intende utilizzare l'atleta e comunque non oltre le ore 12:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della prima gara dei play off del relativo Campionato.
3. Il nulla-osta di trasferimento di cui al comma precedente deve essere rilasciato dalla Società affiliata alla Federazione estera di appartenenza per il tramite della rispettiva Federazione e nel rispetto delle norme in materia fissate dalla FIBA.
4. Ai fini del tesseramento, i documenti, in corso di validità, da inviare alla FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, per il tramite della Lega, nel caso di nuovo, rinnovo o cessione del contratto sono i seguenti:
 - a) modulo di nuovo tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto;
 - b) il contratto sottoscritto dall'atleta, dall'Affiliata ed eventualmente dal Procuratore sportivo;
 - c) in caso di cessione definitiva o temporanea, modulo di cessione del contratto e copia dell'eventuale contratto debitamente firmato;
 - d) copia del passaporto dell'atleta in caso di atleta mai tesserato in Italia;
 - e) nel caso di inoltro via mail o fax alla Lega riconosciuta, copia della raccomandata attestante l'avvenuta spedizione dei documenti in originale presso la Lega riconosciuta.
5. Le richieste di tesseramento complete di tutti i documenti indicati nel presente articolo devono obbligatoriamente essere depositate presso gli uffici della Lega riconosciuta in originale, via e-mail o via fax, allegando il talloncino R.R. o della spedizione, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente la data della gara in cui l'Affiliata

interessata intende utilizzare l'atleta e comunque non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della prima gara di play-off.

6. La Lega, accertata e attestata la regolarità e la tempestività di inoltro della documentazione, e la completezza della stessa, deve trasmetterla interamente all'Ufficio Tesseramento Nazionale, via e-mail, entro e non oltre le ore 12:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara in cui l'Affiliata interessata intende utilizzare l'atleta e comunque non oltre le ore 12:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della prima gara dei play off del relativo Campionato.
7. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario del Campionato, è consentito il tesseramento entro le ore 11:00 del giorno antecedente la gara, purché la documentazione venga inoltrata completa.
8. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.
9. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, accertata la regolarità degli atti, che si intendono perfezionati se comprensivi anche dell'arrivo entro i termini previsti dell'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, procederà a trasmettere la documentazione alla FIBA-Europe per l'ottenimento dell'autorizzazione (Licenza A) come disciplinato dalle FIBA Internal Regulation e procederà al tesseramento dell'atleta.
10. Nel caso in cui la FIBA comunichi eventuali irregolarità relative all'ottenimento della Licenza A, il tesseramento dell'atleta interessato sarà automaticamente sospeso e l'atleta non potrà più prendere parte a gare ufficiali di Campionato, di Coppa Italia o Supercoppa, finché la FIBA non abbia rilasciato l'autorizzazione definitiva.
11. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, in caso di irregolarità, comunicherà le proprie determinazioni all'Affiliata e alla Lega riconosciuta tramite e-mail federale.
12. La mancata approvazione, debitamente motivata, può essere impugnata dall'Affiliata o dall'atleta con ricorso al Tribunale federale.
13. L'atleta di cittadinanza di un Paese appartenente alla Unione Europea che abbia la formazione italiana è soggetto alla procedura di tesseramento prevista dal presente articolo.
14. Un atleta tesserato come comunitario che acquisisce la cittadinanza di un altro Paese nel corso della stagione sportiva, può ottenere la modifica di status con la cittadinanza acquisita a seguito della presentazione di un valido documento di riconoscimento e, se italiano, anche di un certificato di cittadinanza italiana rilasciato da un comune italiano dalla stagione sportiva successiva a quella in cui viene depositata la nuova documentazione.

Art. 12 Modalità di tesseramento per atleti non appartenenti alla Unione Europea

(del. n.214 C.F. 23/11/2013 - del. n.143 C.F. 26/09/2014 - del. n.219 C.F. 28/11/2014 – del. n.98 PF 30/06/2015 – del. n.133 C.F. 02/10/2015 – del. n.32 C.F. 16/07/2016 – del. n.85 C.F. 30/09/2016 – del. n.416 C.F. 10/05/2019 – del. n. 60 C.F. 15/07/2022- del. n.52 C.F. 16/07/2026)

1. Le Affiliate professionistiche possono tesserare in qualità di professionisti e nei limiti dei visti d'ingresso per lavoro subordinato/sport previsti annualmente per ciascuna Affiliata con apposita deliberazione del Consiglio federale, atleti aventi la cittadinanza di Paesi non appartenenti alla Unione Europea. Non rientrano nei limiti dei visti d'ingresso di cui al presente comma, gli atleti aventi la cittadinanza di Paesi non appartenenti alla Unione Europea che hanno acquisito la Formazione italiana e che abbiano un proprio visto di ingresso o permesso di soggiorno. L'atleta di cittadinanza

di un Paese non appartenente alla Unione Europea, di formazione italiana, per il quale la Società tesserante richiama un visto di ingresso per lavoro subordinato/sport rientrerà nel computo dei visti assegnati alla Società tesserante.

2. Le Affiliate professionistiche devono inoltrare alla FIP - Ufficio Tesseramento Nazionale, una richiesta per il rilascio del visto d'ingresso in Italia per "*lavoro subordinato/sport*" per il tesseramento di atleti provenienti o provenuti da Federazioni o Paesi stranieri non appartenenti alla Unione Europea, ai fini dell'impiego nell'attività nazionale ed internazionale, in conformità con le disposizioni in materia emanate dal CONI.
3. Gli atleti extracomunitari che hanno la residenza in uno dei Paesi appartenenti all'Unione Europea possono richiedere il rilascio del visto d'ingresso in Italia alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare Italiana del Paese dell'Unione Europea di residenza.
4. Le Affiliate hanno l'obbligo, sotto la loro responsabilità, di rispettare gli adempimenti previsti dalle leggi dello Stato italiano e dalle disposizioni Ministeriali per l'ingresso ed il soggiorno in Italia dei cittadini stranieri.
5. Nel caso di nuovo contratto o cessione di contratto, nel medesimo anno sportivo, di un atleta extracomunitario che si trasferisce in una città italiana diversa da quella originaria, le Affiliate hanno l'obbligo, sotto la loro responsabilità, di rispettare gli adempimenti previsti dalle Leggi dello Stato Italiano e dalle disposizioni Ministeriali per l'ingresso ed il soggiorno in Italia dei cittadini stranieri.
6. La Società che effettua richiesta di visto per l'ingresso di un atleta extracomunitario dovrà presentare obbligatoriamente il tesseramento del medesimo atleta con identica cittadinanza con cui è stato richiesto; in caso contrario il tesseramento non potrà essere perfezionato.
7. La FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, nell'ambito delle quote assegnate, provvederà ad inoltrare all'Ufficio Preparazione Olimpica ed Alto Livello del CONI solo le dichiarazioni conformi all'ordinamento vigente.
8. Il rapporto di prestazione sportiva professionistica si costituisce mediante la stipula di un contratto fra l'atleta e l'Affiliata, con le forme e le modalità previste dalle presenti norme e dai vigenti accordi collettivi di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative e federali in materia. La Società che ha richiesto un visto di ingresso per lavoro subordinato/sport, qualora non intenda più tesserare l'atleta è tenuta a comunicarlo all'Ufficio Tesseramento Atleti presentando una apposita richiesta di revoca del visto di ingresso. Decorsi i termini di tesseramento, la Società, che non ha adempiuto a quanto disciplinato dal presente comma sarà sanzionata ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento di giustizia.
9. Gli atleti che risultino iscritti per la stagione sportiva in corso nella lista di Coppa di un'altra Affiliata, italiana o estera, che partecipi ai Campionati FIBA possono essere tesserati ma la Società che ha registrato l'atleta per l'utilizzo nelle coppe, deve eliminare il nominativo dalla lista di Coppa, comunicandolo alla FIBA, unitamente alla restituzione della licenza "B".
10. Nel caso di atleta proveniente da Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, l'Affiliata interessata deve inoltrare preventivamente in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale, la richiesta di nulla osta utilizzando l'apposito modulo federale debitamente compilato e firmato, come disciplinato al successivo articolo 17 bis e/o la documentazione disciplinata al successivo articolo 17 ter. La necessaria

documentazione al trasferimento rilasciata dalla FIBA deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui l’Affiliata interessata intende utilizzare l’atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle Disposizioni Organizzative Annuali.

11. Il nulla-osta di trasferimento ad un’Affiliata alla FIP deve essere rilasciato dalla Società affiliata alla Federazione estera di appartenenza per il tramite della rispettiva Federazione e nel rispetto delle norme in materia fissate dalla FIBA.
12. Ai fini del tesseramento, i documenti, in corso di validità, da inviare alla FIP-Ufficio Tesseramento Nazionale per il tramite della Lega in caso di rinnovo, cessione o nuovo contratto, sono i seguenti:
 - a) modulo di nuovo tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto;
 - b) il contratto sottoscritto dall’atleta, dall’Affiliata ed eventualmente dal Procuratore sportivo;
 - c) in caso di cessione definitiva o temporanea, modulo di cessione del contratto e copia dell’eventuale contratto debitamente firmato;
 - d) copia del passaporto in corso di validità;
 - e) copia del visto di ingresso di “lunga durata” o “nazionale” di “tipo D”, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica competente per lo svolgimento di attività di lavoro/subordinato sport in Italia, nel caso di rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della lettera e) ed f) e di cui è stata fornita copia del documento rilasciato dall’autorità statale competente, non è necessaria la copia del visto;
 - f) copia del permesso di soggiorno per lavoro subordinato sport o provvisoriamente copia della assicurata rilasciata dall’ufficio postale. In caso di trasferimento ad altra affiliata FIP: lettera di comunicazione alla Questura competente per territorio dell’avvenuto trasferimento. La Società è tenuta ad inoltrare alla FIP, Ufficio Tesseramento Atleti, copia di tale permesso di soggiorno, all’atto del rilascio dello stesso all’atleta interessato. La posizione dell’atleta si intende regolare fino alla data di eventuale diversa comunicazione delle autorità statali competenti. Dal giorno della predetta eventuale comunicazione la posizione dell’atleta sarà irregolare e l’atleta non potrà più prendere parte a competizioni ed attività federali e gli atti saranno trasmessi alla Procura federale per il seguito di competenza;
 - g) nel caso di inoltro via mail o via fax alla Lega riconosciuta, copia della raccomandata attestante l’avvenuta spedizione dei documenti in originale presso la Lega riconosciuta.
13. L’atleta di cittadinanza di un Paese non appartenente alla Unione Europea, di formazione italiana è soggetto alla procedura di tesseramento prevista dal presente articolo e pertanto deve presentare, oltre quanto previsto al precedente comma 12 lettere a, b, c e d, copia di un permesso di soggiorno in corso di validità. Il motivo del rilascio del permesso di soggiorno non deve essere per turismo.
14. Le richieste di tesseramento complete di tutti i documenti indicati nel presente articolo devono obbligatoriamente essere depositate presso gli uffici della Lega riconosciuta in originale, via e-mail o via fax, allegando il talloncino R.R. o della spedizione, entro e non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente la data della gara in cui l’Affiliata interessata intende utilizzare l’atleta e comunque non oltre le ore 11:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della prima gara di play-off.

15. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario del Campionato, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara, purché entro e non oltre le ore previste dal comma 14 del presente articolo la documentazione venga inoltrata completa. In caso di irregolarità, l'Ufficio Tesseramento Nazionale comunicherà le proprie determinazioni all'Affiliata e alla Lega di competenza tramite e-mail federale.
16. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.
17. La Lega, accertata e attestata la regolarità e la tempestività di inoltro della documentazione e la completezza della stessa, deve trasmetterla interamente all'Ufficio Tesseramento Nazionale, via e-mail, entro e non oltre le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.
18. L'Ufficio Tesseramento Nazionale esaminerà gli atti, accertata la regolarità degli stessi, che si intendono perfezionati se comprensivi anche dell'arrivo entro i termini previsti dell'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, procederà a trasmettere la documentazione alla FIBA-Europe per l'ottenimento dell'autorizzazione (Licenza A) come disciplinato dalle FIBA Internal Regulation e procederà al tesseramento dell'atleta.
19. Nel caso in cui la FIBA comunichi eventuali irregolarità relative all'ottenimento della Licenza A, il tesseramento dell'atleta interessato sarà automaticamente sospeso e l'atleta non potrà più prendere parte a gare ufficiali di Campionato, di Coppa Italia o Supercoppa, finché la FIBA non abbia rilasciato l'autorizzazione definitiva.
20. L'Ufficio Tesseramento Nazionale in caso di irregolarità comunicherà le proprie determinazioni all'Affiliata e alla Lega di competenza a mezzo e-mail federale.
21. La mancata approvazione, debitamente motivata, può essere impugnata dall'Affiliata o dall'atleta con ricorso al Tribunale federale.
22. Un atleta tesserato come extracomunitario, che acquisisce la cittadinanza di un altro Paese nel corso della stagione sportiva, può ottenere la modifica di status con la cittadinanza acquisita a seguito della presentazione di un valido documento di riconoscimento e, se italiano, anche di un certificato di cittadinanza italiana rilasciato da un comune italiano dalla stagione sportiva successiva a quella in cui viene depositata la nuova documentazione.

Art. 13 Limiti iscrizione atleti (del. n.52 C.F. 16/07/2026)

1. Le Affiliate possono iscrivere in lista elettronica per ciascuna gara atleti, provenienti o provenuti da Federazioni o Paesi stranieri non appartenenti alla Unione Europea nel limite massimo annualmente fissato con apposita delibera del Consiglio federale.
2. Le Affiliate professionistiche hanno l'obbligo di iscrivere in Lista elettronica contemporaneamente, nei Campionati professionistici, un numero minimo di atleti con specifici requisiti come stabilito dalle Disposizioni Organizzative Annuali deliberate dal Consiglio federale.

Art. 14 Trasferimento internazionale – nulla osta (Letter of Clearance) all'estero di atleti professionisti (del. n.382 C.F. 10/05/2014 - del. n. 60 C.F. 15/07/2022- del. n.52 C.F. 16/07/2026)

1. In materia di trasferimento internazionale vige quanto disciplinato dalle FIBA Internal Regulations Book 3.

2. L'atleta professionista che intenda trasferirsi all'estero deve fare richiesta all'Ufficio Tesseramento Nazionale del relativo nulla-osta, tramite la Federazione straniera presso la quale si tesserava. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, ricevuta la richiesta dalla Federazione straniera, farà richiesta via e-mail federale all'Affiliata interessata, la quale è tenuta a rispondere entro 3 giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta, FIBA concederà d'autorità nulla-osta ai sensi delle FIBA Internal Regulations Book 3.
3. La Società che intende concedere nulla osta internazionale è tenuta ad indicare il nome, la nazionalità e la licenza FIBA dell'agente dell'atleta; è inoltre responsabilità della Società, assicurarsi che l'agente indicato sia effettivamente l'agente dell'atleta, come da lista FIBA pubblicata sul sito istituzionale della FIBA.
4. In caso di richiesta di nulla osta di trasferimento internazionale per l'estero, l'Ufficio Tesseramento Nazionale farà richiesta via mail alla Società interessata, la quale è tenuta a rispondere entro 3 giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta, FIBA concederà d'autorità il nulla osta come disciplinato nei regolamenti Internazionali. Il nulla osta può in ogni caso essere negato solo in presenza di regolare contratto (tradotto in inglese), che dovrà essere allegato alla risposta negativa. Successivamente alla concessione del nulla-osta da parte dell'Affiliata, l'atleta deve inoltre risolvere il contratto stipulato con la stessa.

Art.15 Trasferimento internazionale – nulla osta (Letter of Clearance) dall'estero (del. n.382 C.F. 10/05/2014 – del. n.416 C.F. 10/05/2019- del. n. 60 C.F. 15/07/2022 - del. n.52 C.F. 16/07/2026)

1. La Società che intende tesserare un atleta proveniente da una Federazione estera deve fare richiesta di “nulla osta” mediante l'inoltro all'Ufficio Tesseramento Nazionale, attraverso casella di posta elettronica federale (spes), dei seguenti documenti:
 - a) modello federale debitamente compilato unitamente all'autodichiarazione dell'atleta riguardo l'eventuale utilizzo di un agente/procuratore per il trasferimento internazionale;
 - b) copia del passaporto o della carta di identità. Non saranno considerati validi altri documenti.
 - c) prova del versamento effettuato in favore di FIBA, del contributo previsto dalla normativa internazionale contenuta nelle FIBA Internal Regulations – Book 3.L'Ufficio Tesseramento Nazionale provvederà ad inoltrare la richiesta secondo le modalità previste dalle FIBA Internal Regulations, solo in presenza dei documenti previsti ai punti a), b) e c).
2. Nel caso in cui la FIBA comunichi la sospensione di un nulla osta concesso, il tesseramento dell'atleta interessato sarà automaticamente sospeso e l'atleta non potrà più prendere parte a gare ufficiali di Campionato, di Coppa Italia o Supercoppa, finché la FIBA non abbia rilasciato l'autorizzazione definitiva.
3. La Società è tenuta ad indicare nell'apposito modello FIP, anche il nome, la nazionalità e la licenza FIBA del Procuratore dell'atleta. La Società e l'atleta non possono utilizzare, per il trasferimento internazionale, i servizi di alcun Agente che non sia autorizzato FIBA e che non abbia un contratto con l'atleta.

4. La Società è responsabile di quanto dichiarato nella modulistica inviata. FIBA sanzionerà eventuali mancate dichiarazioni e/o dichiarazioni non corrette in merito alle informazioni sull'Agente.
5. Per i trasferimenti internazionali vige quanto disciplinato dal presente Regolamento, dalle Disposizioni Organizzative Annuali e dalle FIBA Internal Regulations Book 3.
6. Successivamente il primo tesseramento, ogni altro eventuale trasferimento per o dall'estero dell'atleta deve essere preventivamente approvato dalla FIBA.

Art. 16 Atleti provenienti da istituzioni accademiche – FIBA Internal Regulations

(del. n.85 C.F. 30/09/2016- del. n. 60 C.F. 15/07/2022- del. n.52 C.F. 16/07/2026)

1. La Società che intende tesserare un atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, e che in precedenza ha giocato o è stato tesserato per un Club affiliato a FIBA, dovrà inoltrare il modello Self Declaration predisposto dalla FIBA e richiedere il nulla osta per il Club affiliato a FIBA ed anche il nulla osta per l'istituzione accademica, con le modalità previste dal precedente art. 17 bis.
2. La Società che intende tesserare un atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, e che in precedenza non ha giocato o non è stato tesserato per un Club affiliato a FIBA, dovrà inoltrare il modello Self Declaration predisposto dalla FIBA e richiedere il nulla osta per l'istituzione accademica con le modalità previste dal precedente art. 17 bis. L'Ufficio Tesseramento Atleti dovrà ricevere conferma di quanto dichiarato dall'atleta nel modello di Self Declaration predisposto dalla FIBA dalla Federazione sportiva di nascita, qualora questa non abbia sede nello stesso Paese dell'istituzione accademica da cui proviene l'atleta.

Art. 17 Licenza A – Licenza B (del. n.416 C.F. 10/05/2019 - del. n.52 C.F. 16/07/2026)

1. Tutti gli atleti di cittadinanza straniera partecipanti al Campionato di Serie A maschile, indipendentemente dallo status di formazione italiana, devono ottenere la Licenza A rilasciata dalla FIBA.
2. La Società partecipante ad una Competizione Europea per Club organizzata dalla FIBA deve tesserare per il massimo Campionato FIP cui partecipa tutti gli atleti che intende impiegare nelle gare FIBA, indipendentemente dalla cittadinanza e status di formazione italiana e contestualmente richiedere la Licenza B.
3. Le procedure per l'ottenimento della Licenza A e della Licenza B sono disciplinate dalle disposizioni Organizzative Annuali.

CAPO II I TECNICI

Art. 18 Tesseramento degli allenatori professionisti italiani e appartenenti dell'Unione Europea (del. n.136 C.F. 28/09/2013 - del. n.219 C.F. 28/11/2014)

1. Le Affiliate possono avvalersi delle prestazioni di allenatori che abbiano la qualifica richiesta secondo le Disposizioni Organizzative Annuali deliberate dal Consiglio federale.
2. Il rapporto di prestazione sportiva professionistica si costituisce mediante la stipula di un contratto fra l'allenatore e l'Affiliata, con le forme e le modalità previste dalle presenti norme e dai vigenti accordi collettivi di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative e federali in materia.
3. Il contratto deve essere depositato presso gli Uffici della rispettiva Lega riconosciuta entro le ore 11:00 del secondo giorno antecedente la data della gara in cui l'Affiliata interessata intende utilizzare l'allenatore.

La Lega riconosciuta, attestata la tempestività della presentazione della documentazione e la regolarità del contratto, deve farlo pervenire al Comitato Nazionale Allenatori via e-mail, entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la data della gara.

4. Le richieste di tesseramento devono essere complete dei seguenti documenti, in corso di validità:
 - a) il contratto sottoscritto dall'allenatore, dall'Affiliata ed eventualmente dal Procuratore sportivo;
 - b) copia del passaporto o della carta di identità dell'allenatore (per allenatori italiani mai tesserati in Italia);
 - c) modulo (C-GA1) debitamente compilato e firmato.
5. Il Comitato Nazionale Allenatori, accertata la regolarità degli atti, procederà al tesseramento dell'allenatore. In caso di irregolarità, comunicherà le proprie determinazioni all'Affiliata e alla Lega tramite e-mail federale.
6. La mancata approvazione, debitamente motivata, può essere impugnata dall'Affiliata o dall'allenatore con ricorso al Tribunale federale.
7. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario del Campionato, è consentito il tesseramento entro le ore 11:00 del giorno antecedente la gara, purché la documentazione venga inoltrata completa.
8. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.

Art. 18bis Tesseramento di tecnici non appartenenti alla Unione Europea

1. Le Affiliate devono inoltrare alla FIP le richieste per il rilascio del visto di ingresso in Italia per *“lavoro subordinato/sport”* e per il relativo tesseramento di tecnici, provenienti o provenuti da Federazioni o Paesi stranieri non appartenenti alla Unione Europea, per la loro utilizzazione nell'attività nazionale ed internazionale.

2. I tecnici extracomunitari che hanno la residenza in uno dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, possono richiedere il rilascio del visto d'ingresso in Italia, alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare Italiana del Paese dell'Unione Europea di residenza.
3. Le Affiliate possono iscrivere in lista elettronica per ciascuna partita tecnici, provenienti o provenuti da Federazioni o Paesi stranieri non appartenenti alla Unione Europea, nel rispetto delle norme e modalità contenute nel Regolamento CNA.

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE SQUADRE DEI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI

Art. 19 Classificazione delle riserve Campionati professionistici

1. Le Affiliate che si iscrivono come “*riserva*” nei Campionati professionistici debbono attenersi alle disposizioni stabilite dalla Lega riconosciuta ed alle convenzioni in essere con la Federazioni Italiana Pallacanestro.
2. Qualora non sia prevista una diversa modalità da eventuali convenzioni tra la FIP e una Lega riconosciuta, l'Organismo Federale competente classifica e rende note le squadre riserve dei vari Campionati, tenendo presente i seguenti principi prioritari:
 - a) la squadra retrocessa meglio classificata;
 - b) la prima delle non promosse, per ogni girone, nel Campionato di categoria immediatamente inferiore;
 - c) nell'ordine l'ulteriore squadra retrocessa;
 - d) nell'eventualità di squadre non promosse di pari classifica, provenienti da gironi diversi, la priorità spetta alla squadra geograficamente più vicina a quella da sostituire, da individuarsi in quella avente sede in località ubicata alla distanza chilometrica minore così come risulterà dall'apposito programma informatico in dotazione all'organo federale competente, consultabile a richiesta dall'Affiliata interessata.
3. Per il ripescaggio di Affiliate provenienti dai Campionati inferiori, fermo restando quanto previsto al comma 1 e non rientranti nella fattispecie di cui al comma 2, l'Organo Federale competente, non appena si renda disponibile un posto nell'organico del Campionato, dovrà tener conto in via prioritaria del diritto sportivo acquisito in base alla classifica del proprio girone dell'anno sportivo precedente; a parità di diritto sportivo, la priorità spetta alla squadra geograficamente più vicina a quella da sostituire.
4. E' ammesso il ripescaggio per due anni sportivi consecutivi, ma in tal caso, nel secondo anno di ripescaggio, la squadra verrà inserita nella classifica delle squadre riserva come ultima avente diritto. Non è consentito il ripescaggio per tre o più anni consecutivi.

TITOLO II

CONTROLLI IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA- SANZIONE- AMMISSIONE AL CAMPIONATO-RICORSI

Art.20 Controlli sulle Affiliate professionistiche (del. n.182 C.F. 24/11/2025 - del. n.446 C.F. 20/05/2026)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.59 comma 2 dello Statuto Federale, le Affiliate Professionistiche, sono soggette ai controlli per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario, finalizzati alla concessione della Licenza Nazionale, di cui all'art. 166 del Regolamento Organico, ed alla permanenza nel Campionato professionistico di pallacanestro.
2. I controlli di cui al comma 1 sono esercitati dalla "Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche", di seguito denominata "Commissione Indipendente", istituita ai sensi dell'art.13 bis del D.Lgs. n.36/2021, che ne stabilisce altresì le funzioni.

Art.21 Obblighi delle Affiliate Professionistiche- Sanzioni-Ricorsi (del. n.182 C.F. 24/11/2025- del. n.446 C.F. 20/05/2026)

1. Gli obblighi posti a carico delle società professionistiche, nonché la disciplina e le procedure relative ai controlli ed alle verifiche di cui all'art.20 è fissata annualmente dal Consiglio Federale nel Manuale per la concessione della Licenza Professionisti, di seguito denominato Manuale, di cui all'art.166 comma 2 lett. a) del Regolamento Organico nonché nel "*Regolamento Sui Controlli e Sull'Attività di Vigilanza e Controllo*" adottato dalla Commissione Indipendente.
2. Le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni previste nel Manuale di cui all'art.166 comma 2 lett. a) sono sanzionate dal Consiglio federale, competente ai sensi dell'art. 32, comma 2 lettera gg dello Statuto federale, esclusivamente dietro segnalazione della Commissione Indipendente.
Le violazioni che comportano l'irrogazione delle sanzioni sono stabilite in apposita Sezione del Manuale.
3. Le sanzioni irrogabili per le violazioni di cui al comma 4 sono:
 - a) penalizzazione di 1 o più punti in classifica;
 - b) ammenda;
 - c) divieto di provvedere al tesseramento e al deposito di nuovi contratti di atleti/e e allenatori.La misura della sanzione irrogabile per la specifica violazione, nonché la modalità di esecuzione, è stabilita nella apposita Sezione dei Manuali.
4. E' disposta l'esclusione immediata dal relativo Campionato della società che, abbia accumulato la penalizzazione di almeno 12 punti, al cui raggiungimento concorrono sia i punti comminati dal Consiglio federale per le violazioni di cui al comma 4, sia quelli inflitti dagli Organi di giustizia della FIP per le violazioni regolamentari di loro competenza. L'esclusione è disposta anche se il Campionato è in corso di svolgimento.
5. Avverso i provvedimenti sanzionatori assunti dal Consiglio federale è esclusa ogni impugnativa in ambito federale, ed è ammesso esclusivamente il ricorso, in unico grado, dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI, il quale

giudicherà con cognizione estesa al merito esauendo i gradi della giustizia sportiva, sulla base del *“Regolamento procedurale in materia di ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio Federale della FIP sulle ammissioni ai campionati di Serie A2 Maschile e Serie A1 Femminile e avverso i provvedimenti sanzionatori assunti a seguito degli accertamenti compiuti dalla Commissione Indipendente per il campionato di Serie A e dalla Com.Te.C per i campionati di Serie A2 Maschile e A1 Femminile”* approvato dal CONI.

Art. 22 Ammissione al Campionato-Ricorsi (del. n.446 C.F. 20/05/2026)

1. L'ammissione al Campionato Professionistico di Serie A avviene a seguito del rilascio da parte del Consiglio Federale, in favore della società munita del titolo, della relativa Licenza, ai sensi dell'art.166 del Regolamento Organico.
2. La procedura ed i criteri che devono essere osservati dalle Società Sportive per ottenere la Licenza e le condizioni per la permanenza nel relativo campionato sono disciplinati dal *“Manuale per la concessione della Licenza Nazionale Professionisti e condizioni per la permanenza nel campionato professionistico”*, di cui all'art.166 comma 2 lett. a) del Regolamento Organico.
3. Il provvedimento di ammissione al Campionato, non è suscettibile di impugnazione da parte delle Società aspiranti all'eventuale sostituzione delle Società non ammesse.
4. Avverso i provvedimenti di diniego della Licenza Nazionale Professionisti è esclusa ogni impugnativa in ambito federale ed è unicamente consentito, ad iniziativa della società sportiva non ammessa o a cui sia stata negata la licenza, ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, istituito presso il CONI, Sezione sulle controversie in tema di ammissione alle competizioni professionistiche istituita ai sensi dell'art. 12bis comma 4bis e dall'art.12ter dello Statuto del CONI, da proporsi nel termine perentorio di due giorni dalla data di conoscenza dell'atto impugnato, nei modi e termini previsti dal *“Regolamento di organizzazione e funzionamento della sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche”*.



Sommar

TITOLO I NORME GENERALI	2
Art. 1 Appartenenza al Settore Professionistico (del. n.214 C.F. 23/11/2013 – del. n.441 C.F. 08/05/2015 – del. n.351 C.F. 13/06/2016 - del. n.67 P.F. 26/06/2018).....	2
Art.1 Bis Contratti tra Affiliata e tesserati	2
Art. 2 Idoneità alla pratica sportiva (del. n.351 C.F. 13/06/2016)	3
Art. 4 Movimenti Atleti professionisti (del. n.32 C.F. 16/07/2016)	3
Art. 5 Trasferimento conseguente a cessione definitiva o temporanea del contratto	4
Art. 6 Risoluzione del contratto	4
Art. 7 Tesseramento conseguente a retrocessione, rinuncia, non ammissione od esclusione di Affiliata già partecipante al Campionato professionistico.....	4
CAPO I GLI ATLETI	4
Art. 8 Atleti giovani di serie (del. n.214 C.F. 23/11/2013 - del. n.546 C.F. 25/06/2015 - del. n.67 P.F. 26/06/2018 – del. n.135 C.F. 28/09/2018 – del. n.315 C.F. 31/01/2020 – del. n.469/2020 C.F.26/06/2020 - del. n. 39/2023 C.F.14/07/2023)	4
Art. 9 Premio di addestramento e formazione tecnica (del. n.214 C.F. 23/11/2013 – del. n.375 C.F. 28/03/2015 - del. n.67 P.F. 26/06/2018)	5
Art. 10 Tesseramento degli atleti professionisti italiani (del. n.143 C.F. 26/09/2014 - del. n.219 C.F. 28/11/2014 - del. n.85 C.F. 30/09/2016 - del. n.416 C.F. 10/05/2019).....	5
Art. 11 Modalità di tesseramento per atleti provenienti o provenuti da Paese appartenente alla Unione Europea (del. n.143 C.F. 26/09/2014 - del. n.219 C.F. 28/11/2014 - del n.133 C.F. 02/10/2015 – del. n.32 C.F. 16/07/2016 – del. n.85 C.F. 30/09/2016 - del. n.416 C.F. 10/05/2019)	7
Art. 12 Modalità di tesseramento per atleti non appartenenti alla Unione Europea (del. n.214 C.F. 23/11/2013 - del. n.143 C.F. 26/09/2014 - del. n.219 C.F. 28/11/2014 – del. n.98 PF 30/06/2015 – del. n.133 C.F. 02/10/2015 – del. n.32 C.F. 16/07/2016 – del. n.85 C.F. 30/09/2016 – del. n.416 C.F. 10/05/2019 – del. n. 60 C.F. 15/07/2022)	8
Art. 13 Limiti iscrizione atleti11Art. 14 Trasferimento internazionale – nulla osta (Letter of Clearance) all'estero di atleti professionisti (del. n.382 C.F. 10/05/2014 - del. n. 60 C.F. 15/07/2022)	11
Art.15 Trasferimento internazionale – nulla osta (Letter of Clearance) dall'estero (del. n.382 C.F. 10/05/2014 – del. n.416 C.F. 10/05/2019- del. n. 60 C.F. 15/07/2022)	12
Art. 16 Atleti provenienti da istituzioni accademiche – FIBA Internal Regulations (del. n.85 C.F. 30/09/2016- del. n. 60 C.F. 15/07/2022)	13
Art. 17 Licenza A – Licenza B (del. n.416 C.F. 10/05/2019).....	13
CAPO II I TECNICI	14
Art. 18 Tesseramento degli allenatori professionisti italiani e appartenenti dell'Unione Europea (del. n.136 C.F. 28/09/2013 - del. n.219 C.F. 28/11/2014).....	14
Art. 18bis Tesseramento di tecnici non appartenenti alla Unione Europea	14
CAPO III CLASSIFICAZIONE DELLE SQUADRE DEI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI	15
Art. 19 Classificazione delle riserve Campionati professionistici	15



TITOLO II	16
CONTROLLI IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA-SANZIONE- AMMISSIONE AL CAMPIONATO-RICORSI	16
Art.20 Controlli sulle Affiliate professionistiche (del. n.182 C.F. 24/11/2025 - del. n.446 C.F. 20/05/2026)	16
Art.21 Obblighi delle Affiliate Professionistiche- Sanzioni-Ricorsi (del. n.182 C.F. 24/11/2025- del. n.446 C.F. 20/05/2026)	16
Art. 22 Ammissione al Campionato-Ricorsi (del. n.446 C.F. 20/05/2026)	17